



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 11 dicembre 1997

Deliberazione n. 27/97

**OGGETTO: SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEL BACINO DEL TOCE.
REVISIONE E MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA

la deliberazione n. 21 del 2 Dicembre 1994 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po con la quale veniva adottata la proposta di Schema Previsionale e Programmatico per il bacino del Toce (di seguito chiamato brevemente Schema) successivamente approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 1995;

la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 243-18797 del 28 aprile 1997: "Richiesta di modifica al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e al Presidente del Consiglio dei Ministri dello Schema Previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce approvato con D.P.C.M. 7 dicembre 1995";

CONSIDERATO CHE

- lo Schema comprendeva il programma degli interventi e delle azioni di salvaguardia (allegato A), l'elenco degli interventi ritenuti più urgenti per gli anni 1989-1996 (allegato B) nonché l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico da sottoporre a vincoli di inedificabilità, anche transitoria, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali (allegato C) in conformità a quanto esplicitamente previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987" all'art. 4, comma 2;
- nello Schema l'individuazione delle aree a rischio, per le quali si prevede il vincolo di inedificabilità, scaturiva dalla approfondita analisi a livello territoriale condotta dalla Comunità Montana "Valle Ossola" nello Studio denominato: "Schema previsionale e programmatico per il riassetto idrogeologico e la ricostruzione nei comuni della



Provincia di Novara colpiti dalle avversità atmosferiche dell'agosto 1987 di cui al D.L. n. 384 del 19 settembre 1987 ed ai sensi dell'art. 16 della legge 102/90" e dalla Comunità Montana "Valle Antigoro e Fornazza" nello studio denominato: "Piano per l'assetto idrologico del Fiume Toce", documenti che sono stati utilizzati come base conoscitiva e supporto cartografico e dai quali sono emerse particolari situazioni a rischio che richiedono la previsione di inedificabilità;

- nello Schema vengono sottoposte ad inedificabilità le aree individuate graficamente nelle tavole: "Carta stabilità dei versanti" in scala 1:25.000, le aree individuate come esondabili nella carta denominata "Carta dei vincoli", nonché i tratti delle fasce fluviali lungo le sponde del fiume Toce individuati dalla deliberazione stessa;

- nello Schema viene affermato al punto 1.3 "indicazioni sulle modalità di intervento urbanistico relativamente ai territori soggetti a rischio idrogeologico" che tutte le disposizioni relative all'individuazione degli ambiti ad alto rischio sui quali si prevede il vincolo di inedificabilità potranno essere modificate secondo quanto stabilito dalla legge regionale urbanistica della Regione Piemonte n.56/77 "Tutela e uso del suolo" e sue modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 9 e 9 bis in conformità a indagini e studi idraulici, geologici e geotecnici conformi alle norme di settore;

VALUTATO CHE

- appare necessario specificare con maggiore dettaglio territoriale i limiti e l'efficacia delle norme inibitorie da applicarsi in fase transitoria, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, riconducendole a quelle delle misure di salvaguardia assunte in analoghi provvedimenti dell'Autorità di Bacino del Po, quali in particolare del Piano Stralcio di cui alla legge 21 gennaio 1995, n. 22, prevedendo inoltre la possibilità, per i comuni interessati, in attesa del completamento delle analisi e degli studi necessari per la completa revisione dello strumento urbanistico, di proporre, sulla base di adeguati elementi conoscitivi, modifiche all'estensione, al perimetro delle aree interessate e ai contenuti delle norme inibitorie così come esplicitamente richiesto dalle Comunità locali interessate nonché dalla Regione Piemonte con la deliberazione n. 243-18797 del 28 aprile 1997 prima citata;

VISTO

il parere favorevole del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 4 dicembre 1997;

DELIBERA

di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la seguente modifica del D.P.C.M. del 7 dicembre 1995 "Approvazione dello Schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce";

ARTICOLO 1

Fino all'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale nelle aree individuate dallo Schema previsionale e Programmatico del Bacino del Toce e rappresentate nelle cartografie scala 1:25.000;



denominata: "Carta della stabilità dei versanti" e 1:10.000 denominata: "Carta dei vincoli" nonché nei tratti fluviali descritti nell'allegato B della deliberazione di approvazione dello Schema previsionale e programmatico citato sono consentiti i seguenti tipi di intervento:

1. nelle aree rappresentate nelle cartografie 1:25.000 "Carta della stabilità dei versanti" sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) opere di sistemazione e bonifica dei versanti e interventi di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio;
 - b) opere di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva;
 - c) realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi Statali, Regionali o di altri Enti territoriali e di quelle di interesse pubblico, a condizione che siano compatibili con la stabilità dei versanti; lo studio di compatibilità documentante l'assenza di interferenze è soggetto al preventivo parere tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - d) sugli edifici esistenti sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, della L. 457/78 senza aumenti di superficie o volume salvo che per esigenze di carattere igienico-sanitario o di sicurezza, escludendo ai piani terra la chiusura di spazi coperti delimitati da muri o pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità. Sono da escludere le ricostruzioni
2. nelle aree rappresentate nella cartografia "Carta dei vincoli" nonché nei tratti di fascia fluviale descritti nell'allegato B della deliberazione di approvazione sono consentiti i seguenti interventi:
 - a) ripristino delle opere di difesa e interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;
 - b) opere di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva;
 - c) realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi Statali, Regionali o di altri Enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque, che non limitino le capacità di invaso delle aree stesse e che siano compatibili con la stabilità dei versanti. Lo studio di compatibilità in ordine alla inesistenza delle interferenze suddette è soggetto al preventivo parere tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po;
 - d) trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
 - e) sugli edifici esistenti sono esclusivamente consentite opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, della L. 457/78 senza aumenti di superficie o volume salvo che per esigenze di carattere igienico-sanitario o di sicurezza, escludendo ai piani terra la chiusura di spazi coperti delimitati da muri o pilastri onde non aumentare il rischio di vulnerabilità. Sono da escludere le ricostruzioni

in locali interrati o ai piani terra di impianti tecnologici quali ad esempio di riscaldamento e condizionamento;

f) per gli edifici agricoli sono ammessi, oltre agli interventi di sopraelevazione di cui alla lettera successiva, modesti ampliamenti finalizzati alla realizzazione di pertinenze alle attività agricole. Le opere non dovranno costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque e non dovranno limitare la capacità di invaso delle aree inondabili;

g) relativamente alle aree esondabili di cui alla cartografia richiamata ed esclusivamente all'interno del perimetro del centro edificato, così come definito all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, qualora previsti dal P.R.G. vigente, gli interventi di sopraelevazione volti a compensare la volumetria allagabile, non utilizzabile a fini abitativi, con una superficie pari a quella danneggiata.

ARTICOLO 2

Gli immobili distrutti o gravemente danneggiati dall'evento alluvionale non potranno essere ricostruiti nel medesimo sito e per essi dovranno essere previste idonee aree e procedure di rilocalizzazione all'interno della variante dello strumento urbanistico comunale.

ARTICOLO 3

Gli interventi ammessi ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere eseguiti nel rispetto dei disposti contenuti nel D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

ARTICOLO 4

All'interno delle aree delimitate i comuni possono individuare porzioni di territorio sulle quali avviare, nelle more del procedimento concernente la variante allo strumento urbanistico, approfondimenti tecnici tesi a valutare le reali condizioni di pericolosità e, eventualmente, inoltrare alla Regione Piemonte proposte di modifica ai vincoli esistenti ed al relativo ambito di applicazione.

L'Autorità di bacino del Fiume Po, ove ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, proporrà la relativa delibera al Comitato Istituzionale per le conseguenti determinazioni ed in specifico per procedere alle modifiche dello Schema previsionale e programmatico.

ARTICOLO 5

I vincoli di inedificabilità di cui al D.P.C.M. in oggetto nonché le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 della presente deliberazione hanno efficacia fino alla data di adozione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo Costa)

